

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Trasferimento del domiciliatario: quando il mancato perfezionamento della notifica è imputabile al notificante?

Nel caso di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fini di stabilire se il mancato perfezionamento sia o meno imputabile al notificante, vanno distinte due ipotesi, a seconda che il difensore presso cui viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. Nel caso in cui il difensore della parte destinataria della notifica svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui egli sia professionalmente assegnato, è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente all'indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio e non seguita da comunicazione, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. La soluzione è opposta, dovendo ritenersi non imputabile al notificante il mancato perfezionamento, allorché il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all'elezione di domicilio ai sensi della legge professionale.

NDR: per tale principio si veda Cass. s.u. n. 2592 del 15/7/2016.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.6.2018, n. 15056

...omissis...

Deve, in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità, per tardività, del ricorso principale e conseguente inefficacia del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2, in conformità alle conclusioni formulate all'odierna udienza dal Procuratore Generale.

La sentenza impugnata resa dalla Corte d'Appello di Napoli fu infatti depositata il 21 novembre 2012 e non notificata, con conseguente applicabilità del c.d. "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c..

La notifica del ricorso a mezzo ufficiale giudiziario fu tentata una prima volta dal ricorrente presso il difensore domiciliatario dei signori *dddd*, *dddd* in data 7 gennaio 2014, ultimo giorno utile, ma non si perfezionò in quanto l'avvocato risultava trasferito. Fu effettuata una successiva notifica del ricorso, in data 16 gennaio 2014, presso il nuovo domicilio dell'avv. *omissis* e questa volta la notifica andò a buon fine. Tale notifica è però tardiva e non può attribuirsi rilevanza al primo tentativo di notifica, in quanto il mancato perfezionamento della stessa deve ritenersi imputabile ai ricorrenti.

Ed invero, in base alla recente pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 2592 del 15/7/2016, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, il notificante, ove il mancato perfezionamento sia dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa.

La stessa sentenza delle sezioni unite, peraltro, nel caso di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fini di stabilire se il mancato perfezionamento sia o meno imputabile al notificante, distingue due ipotesi, a seconda che il difensore presso cui viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. Nel caso, infatti, in cui il difensore della parte destinataria della notifica svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui egli sia professionalmente assegnato, è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente all'indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio e non seguita da comunicazione, nell'ambito del giudizio, del successivo mutamento. La soluzione è opposta, dovendo ritenersi non imputabile al notificante il mancato perfezionamento, allorché il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all'elezione di domicilio ai sensi della legge professionale.

Nel caso di specie il difensore costituito dei resistenti ha svolto le sue funzioni nel circondario al cui albo era iscritto ed era dunque onere del notificante verificare tempestivamente l'attualità dell'indirizzo indicato in atti. Ne consegue che l'errore sul domicilio è privo della caratteristica della non imputabilità, onde non può ritenersi la continuità tra il primo tentativo, non andato a buon fine, e quello successivo, effettuato tardivamente.

Da ciò l'inammissibilità del ricorso, per tardività.

Poiché il ricorso incidentale è stato proposto quando era ormai decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c., l'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia di quello incidentale.

Il ricorrente principale va altresì condannato, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Considerato che l'inefficacia del ricorso incidentale discende dall'inammissibilità del ricorso principale, i ricorrenti incidentali non sono invece tenuti al pagamento del raddoppio del contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara l'inefficacia ex art. 334 c.p.c., del ricorso incidentale. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 4.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.